Comune di Moncucco Torinese (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/07/2014 "Modifiche al regolamento edilizio comunale".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis) Delibera

Di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale, delle modifiche al Regolamento edilizio a suo tempo approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 18/04/2008 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 7 del 01/04/2010 e n. 17 del 10/07/2013.

Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella Raccolta dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza sul sito *web* istituzionale dell'Ente, nella sezione "Regolamenti" istituita in *home page* e nella sottosezione "Atti generali" della sezione "Amministrazione trasparente" del medesimo sito *web*.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2014:

## "Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

- 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- **2.** La Commissione è composta da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 7 componenti eletti dal Consiglio Comunale. I componenti della Commissione eleggeranno al loro interno il Presidente durante la prima seduta.
- **3.** I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
- **4.** Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- **5.** La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- **6.** I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
- 7. I componenti della Commissione decadono:
- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
- **9.** I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.